

ACCORDO DI RETE

LE SOTTOSCRITTE SCUOLE DI P.I.P.P.I. PER LO SVOLGIMENTO COMUNE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

- Istituto Comprensivo "L. Lotto" di Jesi, con sede in Corso Matteotti n. 96, nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale Maria Rita Fiordelmondo, nata ad Ancona, in data 16/01/1963, C.F. FRDMRT63A56A271X, autorizzato a stipulare il presente accordo dal Consiglio di Istituto, con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "Federico II", con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "C. Urbani" di Jesi, con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "L. Bartolini" di Cupramontana [...], con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "B. Gigli" di Pianello Vallesina Monteroberto [...], con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "C. Urbani" di Moie, con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "Don M. Costantini" di Serra San Quirico, con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo "Mestica" di Cingoli, con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];
- Istituto Comprensivo di Filottrano, con sede in [...], nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale [...], nato a [...], in data [...], C.F. [...], autorizzato a stipulare il presente accordo da [...], con deliberazione del [...], n. [...];

PREMESSO CHE

- a) l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»*), quale anche richiamato dall'art. 31 del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001 in relazione all'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di *«Reti di scuole»*, e per l'effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;

- b) in particolare, gli accordi in questione possono avere ad oggetto «attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali»;
- c) ai sensi dell'art. 15, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune», secondo le forme e con i limiti stabiliti dalla stessa norma in questione e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21 ottobre 2010, n. 7;
- d) le Istituzioni Scolastiche aderenti intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali e meglio perseguire gli interessi pubblici di cui sono portatrici, promuovendo per l'appunto la costituzione di una rete di scuole, attraverso la stipula del presente accordo di rete (da qui in poi l'«Accordo di Rete»), al più ampio proposito di mettere a fattor comune determinate risorse interne, strumentali, finanziarie e contrattuali, ed ottemperare per questa via ad esigenze di razionalizzazione dei costi e di istituzione di un comune polo di riferimento verso i soggetti esterni, sia pubblici che privati (da qui in poi la «Rete di Scuole»), per determinate linee di attività;
- e) per le istituzioni scolastiche non aderenti in via immediata al presente Accordo di Rete, rimane impregiudicata la facoltà di subentrare successivamente nell'Accordo stesso;
- f) l'adesione al presente Accordo di Rete è stata decisa con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione Scolastica aderente e del Collegio dei Docenti, in conformità dell'art. 7, comma 2°, del d.P.R. 275/99 e dell'art. 33, comma 1°, lettera e), del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, o sarà comunque ratificata nelle medesime forme;
- g) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove e sostiene, tramite protocollo d'intesa stipulati con le Regioni aderenti, il Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) dal 2011 al 2015 con l'obiettivo di prevenire gli allontanamenti dei bambini dalle famiglie naturali sostenendo la genitorialità delle famiglie in condizione di vulnerabilità con azioni di accompagnamento intensive e integrate;
- h) è stato istituito un Gruppo Scientifico (GS), presso il Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata) dell'Università di Padova, coordinato dalla Prof.ssa Paola Milani docente di Pedagogia della Famiglia e Responsabile Scientifico del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) e in collaborazione con la Divisione III per le Politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i) in via principale, l'Accordo di Rete è promosso al fine di realizzare, in maniera strutturata, iniziative formative e progettuali in tema di prevenzione all'allontanamento di bambini, coerentemente con le indicazioni previste dal «Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione», con l'obiettivo di sostenere e promuovere la genitorialità attraverso il potenziamento della collaborazione tra scuole, famiglie e servizi socio-sanitari, nonché promuovere le attività della Rete presso soggetti pubblici e privati, al fine di favorire l'istituzione di sinergie operative funzionali al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione delle esperienze maturate nelle scuole coinvolte nel Programma P.I.P.P.I.

Tanto ritenuto e premesso, le Istituzioni Scolastiche, quali in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente Accordo di Rete, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 2

(Denominazione)

E' istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di Rete "Scuole di P.I.P.P.I." aperta a tutti gli Istituti Comprensivi che vedono tra i loro iscritti bambini coinvolti nel programma P.I.P.P.I.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo, ferma restando l'autonomia spettante *ex lege* a ciascun ente aderente, le Istituzioni Scolastiche intendono:
 - a. realizzare e favorire la partecipazione ad iniziative formative, educative e didattiche in tema di protezione e promozione della crescita globale dei bambini e di sostegno alla genitorialità, in particolare se vulnerabile, per la prevenzione dell'allontanamento di bambini dalla famiglia, coerentemente con le finalità del "Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione";
 - b. potenziare il partenariato tra scuole, famiglie, servizi educativi, servizi socio sanitari, servizi della Giustizia Minorile, nonché promuovere le attività della Rete presso soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di costruire sinergie funzionali alla valorizzazione delle esperienze già realizzate nelle scuole coinvolte nel Programma P.I.P.P.I. e all'ideazione e progettazione di nuovi interventi;
 - c. condividere competenze professionali finalizzate alla realizzazione di progetti didattici, formativi, di ricerca, di sperimentazione;
 - d. creare le condizioni per favorire la realizzazione del progetto previsto per ogni bambino incluso nel programma P.I.P.P.I., con particolare riferimento alla partecipazione degli insegnanti alle équipes multidisciplinari e alla realizzazione della attività (individuali e di gruppo) finalizzate al sostegno al pieno soddisfacimento dei bisogni evolutivi dei bambini implicati;
 - e. individuare, nell'ambito della presente Rete, un'Istituzione Scolastica che si occupi delle attività di cui sopra anche per conto delle altre Istituzioni Scolastiche aderenti (da qui in poi «Istituto Polo»), nonché altre Istituzioni Scolastiche che risponda all'esigenza di rappresentare e coordinare le attività delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete e ubicate nell'ambito territoriale di riferimento;
 - f. delineare un sistema di *governance* interno alla Rete, per la gestione delle attività e dei rapporti inerenti.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente Accordo si intende avviato con la sottoscrizione degli Istituti aderenti e rimane in vigore per tutta la durata del Programma P.I.P.P.I. e fino al termine dell'anno scolastico 2016/2017, ovvero il 31 agosto 2017. Con l'accordo delle Parti e specifica formalizzazione è prevista la possibilità che altri Istituti vengano inseriti nella Rete anche successivamente alla data della stipula.
2. Alla scadenza l'Accordo perderà automaticamente la propria efficacia, senza necessità di disdetta alcuna ad opera delle Parti, fatta salva la possibilità che tutte o alcune di esse possano determinarsi di comune intesa a rinnovarne la durata per ulteriori periodi da definirsi in sede di rinnovo.

Articolo 5

(Organi della Rete)

1. Sono organi istituzionali della Rete:
 - Istituto Polo (livello Ambito Territoriale)
 - Assemblea dei Dirigenti degli Istituti che aderiscono alla rete

Articolo 6

(Istituto Polo)

1. Gli Istituti Scolastici aderenti al presente Accordo individuano già in questa sede, quale Istituto Polo l'Istituto Comprensivo "L. Lotto" di Jesi, con sede in Corso Matteotti n. 96, nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, per la provincia di Ancona;
2. L'Istituto Polo rappresenta le Istituzioni Scolastiche dell'Ambito Territoriale e pertanto ne costituisce il centro di riferimento per l'attuazione delle attività della Rete di scuole.
3. Sono compiti della Scuola Polo:
 - a) rilevazione delle necessità e dei bisogni manifestati dalle singole Istituzioni Scolastiche appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento e predisposizione di iniziative progettuali da sottoporre all'attenzione de Gruppo Territoriale Ristretto;
 - b) coordinamento, monitoraggio e verifica della attività realizzate dalle Istituzioni Scolastiche dell'ambito di competenza;
 - c) partecipazione al Gruppo Territoriale Ristretto previsto dal Programma P.I.P.P.I.
 - d) Convocazione dell'Assemblea dei Dirigenti almeno due volte nel corso di un anno scolastico (anche congiuntamente al Comitato allargato e con l'eventuale presenza di docenti referenti di ciascun Istituto)

Articolo 7

(Assemblea dei Dirigenti)

1. L'Assemblea, composta dai Dirigenti Scolastici di ciascuna Istituzione Scolastica aderente, o da loro delegati,, è l'organo deliberativo della presente Rete di Scuole a livello di Ambito Territoriale.
2. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) deliberazione degli indirizzi e delle direttive generali della Rete, anche nei rapporti con i terzi soggetti pubblici e privati;
 - b) approvazione del Piano Generale delle Attività della Rete.

Articolo 8

(Progettazione e gestione delle attività)

1. Ogni Istituto scolastico che aderisce alla rete assume i principi e le finalità del Programma P.I.P.P.I. e si impegna a realizzarne le azioni previste.
2. Sono compiti dell'Istituzione Scolastica:
 - a) inserire il Programma, previa delibera conforme del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa;
 - b) nominare un referente d'Istituto del programma P.I.P.P.I.;

- c) inviare all'Istituto Polo la documentazione aggiornata relativa ai bambini coinvolti nel programma P.I.P.P.I. e alle attività progettate;
 - d) invitare i professionisti dell'équipe multidisciplinare coinvolta nel Programma P.I.P.P.I. ai Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI);
 - e) predisporre le condizioni organizzative ed economiche per garantire la partecipazione dei docenti agli incontri dell'équipe multidisciplinari;
 - f) consentire e promuovere la partecipazione degli insegnanti coinvolti a iniziative formative realizzate all'interno del Programma P.I.P.P.I.;
 - g) predisporre convenzioni con il privato sociale e il volontariato per rafforzare la collaborazione tra la scuola e il territorio;
 - h) valorizzare accordi presenti tra i soggetti istituzionali per promuovere l'integrazione degli interventi scolastici e socio sanitari;
 - i) elaborare con l'équipe multidisciplinare e ad attuare il progetto individualizzato a favore dei bambini iscritti nell'Istituto e coinvolti nel Programma;
 - j) integrare l'intervento a scuola con gli altri interventi previsti dal Programma per sostenere il bambino e la sua famiglia (Famiglia di Appoggio, Gruppi dei Genitori, Educativa Domiciliare).
 - k) valorizzare i momenti di incontro e comunicazione con tutte le famiglie e in particolare con le famiglie coinvolte nel programma come occasioni di accompagnamento e sostegno della genitorialità;
 - l) contribuire al percorso di ricerca e documentazione del Programma, favorendo la raccolta di materiali e dati per l'analisi e la valutazione dei processi e degli esiti degli interventi realizzati.
3. Nel rispetto degli artt 35 e 57 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, le attività possono prevedere la collaborazione e/o scambio di docenti fra le istituzioni scolastiche coinvolte dai progetti stessi. Lo scambio può avvenire solo fra docenti che abbiano uno stato giuridico omogeneo; sia lo scambio che la collaborazione richiedono l'acquisizione preventiva di consenso da parte dei docenti coinvolti.

Articolo 9

(Risorse finanziarie e strumentali)

1. Le risorse strumentali, finanziarie e professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo sono deliberate dall'Assemblea dei Dirigenti in accordo con l'ASP che le mette a disposizione e ne cura la gestione contabile.
2. L'Istituto Capofila, nell'esercizio delle sue incombenze di attuazione della volontà delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete e sentito il parere dell'Assemblea, propone all'ASP le modalità di utilizzo delle risorse in questione, conformemente agli oggetti ed alle finalità del presente Accordo.

Articolo 10

(Adesioni di altre Istituzioni Scolastiche e relativi oneri)

1. Il presente Accordo è aperto all'adesione di tutte le Istituzioni Scolastiche che vedono tra i loro iscritti studenti coinvolti nel Programma P.I.P.P.I.
2. La richiesta di adesione al presente Accordo, va proposta con dichiarazione del Dirigente Scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa tramite a.r., fax o P.E.C., previa conforme delibera del Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti, all'Istituto Scolastico Polo dell'Ambito Territoriale di appartenenza.
3. L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell'Accordo da parte dell'Istituto Scolastico richiedente.

Articolo 11

(Modalità di recesso)

1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
2. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente Scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa tramite a.r., fax o P.E.C., previa conforme delibera del Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti, all'Istituto Scolastico Polo dell'Ambito Territoriale di appartenenza.
3. Se il Recesso è esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in corso, sarà efficace solo al completamento delle predette attività.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, viene depositato presso le segreterie degli Istituti Scolastici aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed istruzione e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

[...], li [...].

FIRME

DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI ADERENTI:

- Istituto Comprensivo "L. Lotto" di Jesi _____
- Istituto Comprensivo "Federico II" di Jesi _____
- Istituto Comprensivo "C. Urbani" di Jesi _____
- Istituto Comprensivo "L. Bartolini" di Cupramontana _____
- Istituto Comprensivo "B. Gigli" di Pianello Vallesina Monteroberto _____
- Istituto Comprensivo "C. Urbani" di Moie _____
- Istituto Comprensivo "Don M. Costantini" di Serra San Quirico _____
- Istituto Comprensivo "Mestica" di Cingoli _____
- Istituto Comprensivo di Filottrano _____